COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ
COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione
della Giunta Comunale n. 71
verbale prot. n. 5956 (1-5-4) del 12.11.2019

Oggetto: Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1/2012, installazione di allestimenti mobili presso il complesso ricettivo all'aperto all'insegna "Villaggio turistico Camping Cervino".

L'anno duemiladiciannove ed il giorno dodici del mese di novembre alle ore ventidue e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Bertuletti Mario	Sindaco	X		
Hosquet Daniele	Vice Sindaco	X		
Navillod Maria Valeria	Assessore	X		
Sanna Cristina	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Mario BERTULETTI.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 22:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1/2012, installazione di allestimenti mobili presso il complesso ricettivo all'aperto all'insegna "Villaggio turistico Camping Cervino".

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTE le istanze prot. n. 3573 del 09.07.2019, n. 5386 del 25.09.2019 e n. 3383 del 27.06.2019, corredate dalla documentazione tecnica, presentate dal Sig Matteo Restelli in qualità di Amministratore delegato della Società "Villaggio turistico Camping Cervino S.p.A.", relativamente all'installazione degli allestimenti mobili all'interno del "Villaggio turistico Camping Cervino";

VISTA la nota prot. com. n. 3669 del 12.07.2019 del Comune di Antey-Saint-André indirizzata al Dipartimento turismo, sport e commercio – Uff. strutture ricettive e commercio dell'Amministrazione regionale recante ad oggetto "Richiesta parere ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 1/2012";

VISTO il parere favorevole condizionato prot. n. 4394 del 26.07.2019 proveniente dall'Assessorato regionale turismo, sport, commercio agricoltura e beni culturali – dipartimento turismo, sport e commercio – strutture ricettive e commercio, a firma del dirigente dott. Enrico Di Martino, parere che giustifica in sé stesso la decisione favorevole della Giunta comunale;

RITENUTO di accogliere favorevolmente l'istanza del gestore del complesso ricettivo all'aperto (dott. Matteo RESTELLI per il "Villaggio turistico Camping Cervino") che intende installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della L.R. 8/2002 (inserito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 1/2012), in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2bis, della L.R. 8/2002, nonché delle disposizioni derivanti dal PRGC comunale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. L'art. 7 della L.R. 30 gennaio 2012, n.1, dispone che "Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'art. 4, comma 2ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'art. 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'art. 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.": tale disposizione si riferisce esclusivamente ad allestimenti mobili che devono ancora essere installati. Pur inserendosi il presente provvedimento nel solco della disciplina testé menzionata, si rileva che la scelta di ricondurre le unità abitative nella disciplina degli allestimenti mobili di cui all'art.4, comma 2bis della L.R. 8/2002 e dell'art. 7, comma 1, della L.R. 1/2012, invece che nell'ambito della disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale di cui alla L.R. 11/1998 ed al D.P.R. 380/2001, implica il venir meno per l'Ente pubblico della possibilità di introitare eventuali entrate da contributo per oneri concessori (commisurati agli oneri di urbanizzazione ed ai costi

costruzione), nonché diritti ed eventuali sanzioni, e questo con riferimento all'insindacabilità nel merito della decisione da parte della C.C. ex art. 1 della Legge 20/1994 che è però temperata dalla rilevanza del profilo di razionalità e di sconfinamento nell'arbitrio della scelta amministrativa. Si rileva infine che, come già sottolineato nel parere espresso per la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.06.2016, ogni strumento e manufatto di mitigazione del rischio, quand'anche realizzato a regola d'arte, opera esclusivamente in contesti specifici ed è fondato su criteri probabilistici, criteri che non escludono del tutto il possibile verificarsi di eventi dannosi con conseguenti responsabilità ex art. 589 CP, art. 2043 CC e 2051 CC;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE l'istanza prot. com. n. 3573/2019 del gestore del complesso ricettivo all'aperto (dott. Matteo RESTELLI per il "Villaggio turistico Camping Cervino") che intende installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della L.R. 8/2002 (inserito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 1/2012), in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2bis, della L.R. 8/2002, nonché delle disposizioni derivanti dal PRGC comunale.

Determinazione del segretario comunale n. 71 del 12.11.2019

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 71/2019, e limitatamente a quanto rientra nei servizi in materia di gestione contabile e finanziaria, nei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, nonché nei servizi in materia di polizia locale (come previsto dalle vigenti convenzioni attuative tra i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon per l'esercizio in forma associata dei servizi), si dispongono gli atti conseguenti, tra cui la trasmissione del provvedimento agli interessati.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz

COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ - COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ - VALLE D'AOSTA - VALLÉE D'AOSTE

Il Sindaco
f.to Mario BERTULETTI

Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.11.2019.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz

Pubblicato dal 12.11.2019 al 27.11.2019.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)